

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **TESTO UNIFICATO N. 56-280-514/A**

#### **Disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo**

\*\*\*\*\*

Approvato dalla Sesta Commissione nella seduta del 27 novembre 2018

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE N. 56**

presentata dai Consiglieri regionali  
AGUS - PIZZUTO - COZZOLINO - COCCO Daniele Secondo - LAI

il 16 giugno 2014

Disposizioni regionali in materia di prevenzione del gioco d'azzardo patologico

\*\*\*\*\*

### **PROPOSTA DI LEGGE N. 280**

presentata dai Consiglieri regionali  
DEMONTIS - COCCO Pietro - DERIU - MORICONI - TENDAS - PINNA Rossella - PISCEDDA -  
COZZOLINO - COLLU - COMANDINI

il 17 novembre 2015

Disposizioni finalizzate a prevenire, contrastare e curare il gioco d'azzardo patologico in Sardegna

\*\*\*\*\*

### **PROPOSTA DI LEGGE N. 514**

presentata dai Consiglieri regionali  
FORMA - COZZOLINO - COCCO Pietro - CACCIOTTO - COLLU - COMANDINI - DERIU -  
MELONI Giuseppe - MORICONI - PINNA - PISCEDDA - SABATINI - SOLINAS - TENDAS

il 23 maggio 2018

Disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo

RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE SALUTE, POLITICHE SOCIALI, PERSONALE DELLE ASL, IGIENE VETERINARIA, ATTIVITÀ SPORTIVE, ALIMENTAZIONE, EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE

composta dai consiglieri

PERRA (Presidente) - TOCCO - COSSA (Segretario) - RUGGERI (Segretario) - CHERCHI A. - COZZOLINO - FORMA (relatore) - LANCIONI - OPPI - PINNA - PIZZUTO - USULA

pervenuta il 3 dicembre 2018

La Sesta Commissione, nella seduta del 27 novembre 2018, ha licenziato all'unanimità, il presente testo unificato recante disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo.

Il provvedimento nasce dall'esame di tre proposte di legge: la n. 56 (Agus), la n. 280 (Demon-tis) e la n. 514 (Forma). Le proposte di legge n. 56 e 280 sono state iscritte per la prima volta all'ordine del giorno nella seduta del 17 gennaio 2018 (la PL 514, infatti, è stata depositata successivamente, il 24 maggio 2018). In seguito, l'argomento è stato ripreso nella seduta del 22 marzo, allorché la proponente ha illustrato la PL 56.

Le tre proposte sono state iscritte all'ordine del giorno nella seduta della Sesta Commissione del 19 luglio 2018. Nell'occasione, la Commissione, dopo aver audito l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, ha deliberato l'esame congiunto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del regolamento consiliare ed ha nominato una Sottocommissione per l'unificazione dei testi.

Nella seduta del 26 settembre la Commissione ha delegato la consigliera Forma a predisporre un testo unificato; quest'ultimo è stato adottato come testo base della discussione.

Nel corso dell'istruttoria sono stati auditi, oltre all'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, il Direttore dell'ANCI Sardegna, una rappresentanza dell'Università di Cagliari, dei Comuni di Sassari ed Alghero, dell'Ufficio scolastico regionale della Sardegna, la Presidente dell'Ordine degli psicologi della Sardegna, la direttrice del Centro trattamento alcool e GAP, le associazioni Cui Prodest Onlus, Assi Gap Onlus, Acat Il Germoglio, il presidente dell'Associazione nazionale SAPAR, il vice Presidente ASSO Trattenimento, il presidente regionale del Sindacato Totoricevitori Sportivi (STS), il delegato territoriale Sardegna Federazione italiana tabaccai.

Dalle audizioni è emersa la necessità di introdurre politiche di moderazione del gioco, attraverso l'aumento della conoscenza del fenomeno e la predisposizione di interventi finalizzati alla prevenzione ed alla cura del disturbo. Inoltre, è stata discussa ampiamente l'opportunità di introdurre un preciso distanziometro dai luoghi sensibili, nonostante restino perplessità sugli articolati effetti che tale misura porterebbe sul contesto urbano e per il quale si rimanda ad una discussione più articolata da tenersi in Aula.

Nella seduta del 6 novembre 2018 la Sesta Commissione, dopo la discussione generale, ha concluso l'esame dell'articolato, apportandovi, oltre ad alcuni correttivi di carattere tecnico, alcune modifiche suggerite nel corso delle audizioni; la votazione finale è stata sospesa in attesa di acquisire i pareri della Terza commissione e del Consiglio delle autonomie locali.

Decorso inutilmente il termine per l'espressione dei pareri finanziario e del Consiglio delle au-

tonomia locali, infine, la Sesta Commissione ha licenziato il testo e nominato relatore per l'Aula l'onorevole Forma.

Il testo unificato reca disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al "Disturbo da gioco d'azzardo" finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno, ad accrescere la consapevolezza del rischio correlato al gioco ancorché lecito e nel contempo a contenere le esternalità negative conseguenti alla pratica del gioco d'azzardo sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio.

Le misure intese alla prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico traggono fondamento nella salvaguardia della salute pubblica (art. 32 Cost.).

A livello statale, il fenomeno del gioco d'azzardo trova una disciplina organica nel decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi), il quale ha previsto l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia. A tal fine, è stato istituito un fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico. Il legislatore statale ha introdotto inoltre misure per regolare il contenuto dei messaggi pubblicitari di giochi con vincite ed ha imposto di apporre avvertimenti sul rischio da dipendenza patologica nelle sale da gioco, negli stessi apparecchi da gioco e nei siti internet che offrono giochi con vincite in denaro. Da ultimo, il decreto legge n. 87 del 2018 (decreto dignità) ha definito disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro come "disturbi da gioco d'azzardo" (DGA) ed ha introdotto il divieto di pubblicità dei giochi d'azzardo ed altre disposizioni per il contrasto dei disturbi da gioco d'azzardo.

In linea generale, l'intervento statale è stato indubbiamente essenziale nell'individuare specifiche misure atte a contrastare il Disturbo da gioco d'azzardo.

Tuttavia, come si desume dalla stessa disciplina statale, il fenomeno presenta problematiche che richiedono l'intervento degli altri livelli territoriali: le attività di prevenzione, contrasto e riduzione del DGA e dei correlati effetti negativi sul territorio urbano (sicurezza, viabilità, inquinamento acustico, decoro) impongono un intervento delle regioni finalizzato ad un coordinamento delle attività degli enti locali, delle aziende sanitarie e dei altri soggetti che partecipano a tali attività.

Per tali ragioni, tutti i soggetti parti in causa nella prevenzione, lotta e cura al Gioco d'azzardo patologico del nostro sistema regionale hanno sottolineato positivamente l'intervento del Consiglio regionale in materia, auspicando quanto prima l'approvazione del presente testo unificato.

\*\*\*\*\*

#### Parere della Consiglio delle autonomie locali

Con riferimento alla vs. nota del 7 novembre 2018 n. 11319/SC, ai sensi della lettera c) del comma 1, dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, si comunica che in data 4 dicembre 2018 il Consiglio delle autonomie locali ha approvato all'unanimità il parere sul testo unificato delle proposte di legge nn. 56-280-514 (Disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo), che si allega alla presente.

Il Consiglio delle autonomie locali esprime il suo parere al testo unico sulle disposizioni in materia di gioco d'azzardo ritenendo che un testo di legge su questo argomento vada nella giusta direzione di ostacolare e soprattutto di prevenire un fenomeno che diventa sempre più preoccupante per tutte le comunità, dalle più grandi alle più piccole. Un fenomeno che abbraccia tutte le classi sociali della popolazione e trova le sue radici, come tutte le dipendenze, nella crisi, nella solitudine, nella depressione.

Per questo motivo va trattato tanto dai servizi sociali che dagli specialisti della salute mentale da affiancare ad una politica di prevenzione (partendo dalle età più giovani) e a misure atte a contrastare la diffusione di quella che è, a tutti gli effetti, una patologia.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ritiene quanto mai opportuno mettere in atto in maniera coordinata anche a livello legislativo tutte quelle iniziative per contrastare il fenomeno che assume caratteri ancora più preoccupanti soprattutto quando aggredisce le fasce più deboli ed esposte della società: i giovani ed i cittadini che versano in situazione di povertà.

Per questo motivo, oltre alla creazione di un osservatorio che controlli e metta in campo, in modo coordinato, azioni per ridurre il fenomeno, sarebbe auspicabile si creasse, col protagonismo dei Comuni, una forma di sostegno destinato proprio a quei comuni da sommarsi ai proventi delle sanzioni previste agli articoli 11 e 12.

Si tenga presente che spesso, non tutti i comuni avranno la possibilità di incassare le sanzioni amministrative pur avendo problemi di patologie da gioco d'azzardo tra i cittadini. Un fondo apposito consentirebbe inoltre ai comuni, grazie alla competenza ed alla conoscenza dei singoli casi degli operatori sociali, di mettere in piedi dei piani personalizzati di sostegno ed aiuto.

La dipendenza da gioco d'azzardo rappresenta un costo per la società e servirebbero una serie di servizi che spesso sono veramente assenti e/o carenti. Il potenziamento dei Centri di salute mentale e dei SERT, oggi sovraccarichi di pazienti e con personale insufficiente, in accordo con ATS, potrebbe essere lo strumento più efficace per rendere attuabili tutte le azioni previste dal testo di legge in esame.

Il Consiglio delle autonomie locali esprime nel complesso parere favorevole al testo unificato

## TESTO DELLA COMMISSIONE

**Titolo:** Disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo

### Capo I

#### Finalità e definizioni

##### Art. 1

##### Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, con la presente legge, detta disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al "Disturbo da gioco d'azzardo" al fine di:

- a) prevenire e contrastare la diffusione di dipendenze patologiche legate al gioco d'azzardo;
- b) accrescere la consapevolezza del rischio correlato al gioco ancorché lecito e di salvaguardare le fasce più deboli della popolazione;
- c) contenere e ridurre gli effetti negativi connessi alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio.

##### Art. 2

##### Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) gioco lecito: il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche e integrazioni, e mediante altre forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente;
- b) gioco d'azzardo patologico o disturbo da gioco d'azzardo (GAP): la patologia riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità che riguarda un disturbo del comportamento che rientra nella categoria diagnostica dei

- disturbi del controllo degli impulsi e ha una forte attinenza con la tossicodipendenza e, come questa, è inquadrato nella categoria delle cosiddette "dipendenze comportamentali";
- c) sala da gioco: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili apparecchiature per il gioco lecito previste dalla normativa vigente.

## Capo II

### Competenze della Regione

#### Art. 3

##### Piano regionale del Gioco d'azzardo patologico della Sardegna

1. Al fine di contrastare i fattori di rischio legati ai comportamenti di gioco e di limitare i rischi e i danni alla salute correlati al gioco d'azzardo, in particolare nei soggetti più vulnerabili, la Regione si dota del Piano regionale del Gioco d'azzardo patologico.

2. Il piano é deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità, previo parere della competente Commissione consiliare; il Piano è rivisto ed implementato ogni due anni.

3. Il Piano regionale del Gioco d'azzardo patologico della Sardegna contiene le attività che interessano l'intero contesto regionale in ordine alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e al sostegno psicologico dei soggetti problematici o patologici e dei loro familiari, nonché le azioni sia di carattere regionale sia di carattere territoriale da porre in essere per l'attuazione dello stesso.

4. Il Piano riporta le azioni finanziate con le risorse assegnate alla Regione dal Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2016"), le azioni finanziate utilizzando risorse del Fondo sanitario regionale e quelle finanziate con eventuali altre risorse regionali.

5. In sede di prima applicazione si tiene conto

del "Piano regionale 2017 del Gioco d'azzardo patologico della Sardegna" già approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e con il quale è stato programmato l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico assegnate alla Regione con decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2016.

#### Art. 4

##### Osservatorio regionale del disturbo da gioco d'azzardo

1. È istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di sanità, che ne assicura il supporto tecnico, l'Osservatorio regionale del disturbo da gioco d'azzardo, le cui funzioni sono ad oggi ricomprese nell'Osservatorio epidemiologico regionale per le dipendenze patologiche.

2. L'Osservatorio regionale del disturbo da gioco d'azzardo monitora il fenomeno del GAP in ambito regionale e svolge le funzioni di cabina di regia e monitoraggio per la verifica dello stato di attuazione del Piano regionale del gioco d'azzardo patologico della Sardegna.

#### Art. 5

##### Campagne di informazione e sensibilizzazione

1. La Regione, avvalendosi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 4 e raccordandosi con soggetti pubblici, istituzionali, privati e del terzo settore operanti a livello nazionale, regionale e locale, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi legati al gioco d'azzardo.

2. Nel predisporre le campagne previste dal comma 1, si presta particolare attenzione ai minori e ai soggetti socialmente ed economicamente più deboli.

#### Art. 6

##### Istituzione della "Giornata regionale contro il Disturbo da gioco d'azzardo"

1. La Regione istituisce la "Giornata regionale contro il Disturbo da gioco d'azzardo" quale occasione

per sensibilizzare l'opinione pubblica regionale sui rischi correlati al gioco.

2. La data della giornata e il programma di iniziative ad essa correlate, sono definiti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale adottata previo parere della competente Commissione consiliare.

#### Art. 7

##### Contributi e patrocinio

1. La Regione per rafforzare gli interventi previsti dal Piano regionale del gioco d'azzardo patologico può concedere il proprio patrocinio gratuito o accompagnato dall'erogazione di un contributo per le iniziative culturali, ricreative, sociali e sportive che favoriscano la sensibilizzazione verso l'utilizzo responsabile del denaro e il contrasto al gioco d'azzardo.

2. In coerenza con i principi della presente legge, la Regione non concede il proprio patrocinio per le iniziative culturali, ricreative, sociali e sportive che contengono e pubblicizzano attività che, benché lecite, favoriscono o inducono alla dipendenza da gioco d'azzardo.

#### Art. 8

##### Logo "Slot free-Regione Sardegna"

1. È istituito il logo regionale "Slot free-Regione Sardegna", di seguito denominato logo.

2. Il logo è rilasciato dalla Regione agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che non hanno nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce, le caratteristiche ideografiche del logo e i criteri e le procedure per la concessione in uso, i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione stessa e le modalità d'uso.

## Art. 9

Relazione annuale  
della Giunta regionale al Consiglio regionale

1, Entro il 31 marzo di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta in materia di disturbo da gioco d'azzardo nel corso dell'anno precedente.

## Capo III

## Competenze dei comuni

## Art. 10

## Autorizzazione all'esercizio

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche e integrazioni sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

2. È fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali posti a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

## Art. 11

## Agevolazioni e limitazioni in capo ai comuni

1. I comuni, nel rispetto della normativa statale e degli strumenti di pianificazione regionale, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica possono individuare altri luoghi sensibili cui applicare le

disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10.

2. I comuni, inoltre, possono prevedere per i titolari di esercizi che rimuovono o che rinunciano all'installazione di apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, agevolazioni (perenni o una tantum) sui tributi comunali (Imu, Tasi, Cosap e altri eventuali), secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali.

## Art. 12

### Sanzioni amministrative

1. Il comune, tramite la polizia locale, esercita i controlli dei locali in cui è esercitato il gioco e riscuote le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

2. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione delle distanze determinate ai sensi dell'articolo 10, comma 2, è punito con una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 8.000 euro.

3. Con i proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, i comuni istituiscono un apposito Fondo denominato "Proventi da controlli di conformità alla legislazione nazionale e regionale sul gioco d'azzardo patologico" destinato a:

- a) concessione delle agevolazioni previste dal comma 2 dell'articolo 11;
- b) campagne comunali di sensibilizzazione sul GAP;
- c) finalità di carattere sociale e assistenziale.

## Capo IV

### Ruolo dell'istituzione scolastica e dell'associazionismo

## Art. 13

### Ruolo dell'istituzione scolastica

1. Nel riconoscere il ruolo di supporto che l'istituzione scolastica può esercitare per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, la Regione può stipulare accordi e protocolli di intesa con l'Ufficio scolastico regionale al fine di introdurre nelle scuole primarie e se-

condarie le campagne previste dell'articolo 5 e predisporre ulteriori iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti i potenziali rischi connessi al gioco.

2. Nel predisporre tali iniziative didattiche, la Regione tiene conto, tra le altre, anche della metodologia "Peer education" (altrimenti definita "Prevenzione tra pari"), stimolando gli stessi coetanei-studenti a partecipare a concorsi di idee per realizzare progetti di comunicazione e prevenzione da divulgare nelle scuole.

#### Art. 14

##### Enti e associazioni di mutuo aiuto

1. La Regione sostiene le attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d'azzardo e alla sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro.

2. La Regione può avvalersi, direttamente o per il tramite dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), della collaborazione di enti e associazioni pubbliche o private di mutuo aiuto per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

#### Capo V

##### Disposizioni finali

#### Art. 15

##### Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4, (cofinanziamento regionale per il Piano regionale del gioco d'azzardo patologico della Sardegna), e di cui all'articolo 5 (campagne di informazione e di sensibilizzazione) è autorizzata, a decorrere dall'anno 2019, la spesa complessiva di 80.000 in ragione di euro 40.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da ripartirsi in parti uguali per ciascun intervento.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6 (giornata regionale contro il disturbo da gioco d'azzardo), è autorizzata, a decorrere dal 2019, la spesa di euro 70.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

3. La Regione provvede agli adempimenti previsti nei restanti articoli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

4. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 13 - programma 07 - titolo 1 capitolo SCNI

2018	euro	0
2019	euro	80.000
2020	euro	80.000

missione 05 - programma 02 - titolo 1- capitolo SCNI

2018	euro	0
2019	euro	70.000
2020	euro	70.000

in diminuzione:

missione 07 - programma 01 - titolo 1 - SC06.0177

2018	euro	0
2019	euro	150.000
2020	euro	150.000

#### Art. 16

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

## RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 56

La presente proposta di legge nasce da una valutazione della portata sempre maggiore che sta assumendo il problema della dipendenza dal gioco dal punto di vista sociale e sanitario oltre che economico. Tra i risvolti negativi della crisi economica il ricorso crescente al gioco d'azzardo è quello, insieme all'aumento delle tossicodipendenze, che più di altri deve destare preoccupazione e reazione da parte delle istituzioni.

Il giro d'affari del gioco d'azzardo "legato" nel nostro paese è superiore agli 80 miliardi. I giocatori patologici sono circa 800 mila e sono più di due milioni i soggetti a rischio. Tra questi, meno colpiti sono i laureati mentre a esserne più facilmente vittime sono i soggetti a basso reddito. Come è naturale che l'attrattiva del gioco d'azzardo trovi soprattutto terreno fertile nelle zone più depresse, dove il livello occupazionale è basso e dove la prospettiva di una vincita facile trova maggiore riscontro. Secondo i dati della Consulta nazionale fondazioni antiusura, il gioco d'azzardo è anche la maggiore causa di ricorso a debiti e usura in Italia.

Pochi mesi fa è stata presentata alla Camera una proposta di legge popolare supportata da 93 mila firme in materia di regolamentazione del gioco d'azzardo e di prevenzione del GAP, gioco d'azzardo patologico sulla scia di interventi legislativi già effettuati da molte regioni in materia.

La Sardegna presenta ritmi di crescita del fenomeno preoccupanti e superiori alla media nazionale. La città di Sassari è la quarta in Italia per numero di slot machines (una ogni 70 abitanti).

La presente proposta di legge trova fondamento nella sentenza n. 300 del 10 ottobre 2011 della Corte costituzionale, la quale, chiamata a pronunciarsi rispetto alla competenza esclusiva statale in materia di gioco d'azzardo, ha statuito che la competenza dello Stato è da considerarsi esclusiva, per ciò che attiene a quanto in argomento, solo in materia di "ordine pubblico e sicurezza", di fatto lasciando libera la potestà legislativa delle regioni allorché l'ambito di intervento attenga a profili di natura differente.

Per tali ragioni, data la rilevanza del fenomeno nella Regione, si pone la necessità di intervenire nei limiti riconosciuti dalla legislazione statale e con il conforto della giurisprudenza, al fine di arginare il fenomeno e dare supporto ai soggetti affetti da ludopatia.

La presente proposta di legge cerca di agire sulla sensibilizzazione degli utenti e sul rispetto rigoroso delle norme esistenti regolamentando l'accesso consapevole e responsabile al gioco lecito, disincentivando per quanto possibile la diffusione e l'utilizzo delle forme più soggette a causare fenomeni di dipendenza patologica e assicurando il trattamento terapeutico e il recupero sociale dei soggetti coinvolti andando a salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili.

La legge inserisce sistema di incentivi/disincentivi per gli esercenti che rinunciano a questa fonte di reddito concedendo ai Comuni la facoltà di concedere sgravi IMU, TARI e COSAP per gli esercenti che rinunciano a queste fonti di guadagno e aumentando l'aliquota IRAP da 1,17 per cento a 2 per cento per quelli che mantengono installate slot machines e videolottery.

## RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 280

Con la presente proposta di legge si intende introdurre in Sardegna una normativa specifica che possa essere di aiuto ed essere strumento di prevenzione per contrastare il sempre più diffuso fenomeno della dipendenza da gioco con vincita in denaro, intesa come comportamento compulsivo/distruttivo che si sviluppa secondo modelli e processi di dipendenza che spesso sono simili a quelli tipici dell'alcoolismo e delle altre droghe "pesanti".

Tale patologia è diffusa in tutto il territorio nazionale e già numerose Regioni sono intervenute, nell'ambito delle proprie competenze, per cercare di arginare un fenomeno che è sempre più pervasivo nell'attuale società e che ha creato e crea non pochi problemi all'interno delle famiglie, specialmente nell'attuale congiuntura economica critica.

Come è noto, la competenza a legiferare in materia di gioco d'azzardo è in capo allo Stato, quale monopolista del gioco d'azzardo lecito, che da ultimo è intervenuto con il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) come convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 .

Rimane, comunque, uno spazio di intervento per la Regione che può intervenire su diversi fronti, individuati nell'articolo 1 quali finalità della proposta di legge: quello del trattamento terapeutico della sindrome da gioco, quello della sicurezza urbana, viabilità e governo del territorio e quello educativo.

Sul versante del trattamento terapeutico, all'articolo 5 si propone di stabilire la competenza dei servizi per il trattamento delle dipendenze istituiti in ciascuna azienda sanitaria locale i quali devono essere dotati di almeno un nucleo operativo specializzato nel trattamento terapeutico del gioco d'azzardo patologico (GAP). Alle ASL spetterà, altresì, promuovere gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da GAP mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione ed educazione per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso la predisposizione di piani di formazione e informazione.

Sul versante sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio, all'articolo 4 si introduce il divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali posti a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette e luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

Spetterà ai comuni rilasciare le autorizzazioni all'esercizio delle sale da gioco e per il gioco lecito nei locali aperti al pubblico e la relativa vigilanza tramite la polizia municipale.

Nella consapevolezza che l'educazione e l'accrescimento della consapevolezza delle conseguenze negative del gioco lecito, specialmente fra gli adolescenti, rappresentano uno dei più importanti strumenti di prevenzione e lotta contro la dipendenza da gioco, il presente progetto di legge, all'articolo 4, si propone di promuovere fattive reti di collaborazione fra i comuni, le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

A questo proposito si stabilisce, all'articolo 5, quale compito delle ASL, la promozione di interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da GAP mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione ed educazione per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema

del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso la predisposizione di piani di formazione e informazione, con particolare riferimento al gioco on-line, rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche di primo grado e delle istituzioni scolastiche e formative di secondo grado.

All'articolo 6 si istituisce il Comitato tecnico regionale per la prevenzione e il contrasto al GAP con la missione di studiare e monitorare il fenomeno del GAP in Sardegna e fungere da organo tecnico qualificato per informare gli organi di governo della Regione e proporre le azioni adeguate nella lotta alla dipendenza da gioco. I componenti del Comitato svolgono l'incarico a titolo gratuito.

All'articolo 7, al fine di non incentivare gli esercizi commerciali a installare apparecchi da gioco lecito si prevedono interventi a sostegno delle attività che scelgono di non installare o disinstallano apparecchi per il gioco lecito tramite riduzioni dell'aliquota dell'imposta regionale per le attività produttive (IRAP) e, all'articolo 8, anche premialità nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, nella forma di titoli di preferenza, per l'assenza, all'interno degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, di apparecchi per il gioco lecito.

L'articolo 9 stabilisce sanzioni amministrative da irrogare a coloro i quali aprano locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione delle distanze stabilite. I proventi saranno destinati dai comuni alla prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

Gli articoli 10 e 11 riguardano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

## RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 514

La Regione pur avendo già riservato una particolare attenzione alla problematica del Gioco d'azzardo patologico (GAP) mediante la previsione dell'implementazione dell'Osservatorio epidemiologico regionale per le dipendenze patologiche e mediante l'approvazione del Piano regionale GAP Sardegna (2017) con la messa a disposizione, per la sua attuazione, delle risorse del Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico decretate e ripartite nell'ottobre del 2016 dal Ministro della salute, risulta carente di una normativa organica che funga da cornice agli interventi sul tema.

Per tale motivo, unitamente ai dati allarmanti che si registrano in Sardegna sulla diffusione di patologie legate al gioco, è stata presentata la presente proposta di legge che detta disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo. Ancor più, si sentiva l'esigenza di normare la materia a seguito dell'inserimento della dipendenza da gioco d'azzardo tra i livelli essenziali di assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

La proposta di legge si compone di 10 articoli e punta principalmente sulle campagne di informazione e di sensibilizzazione quale modalità più incisiva per prevenire e contrastare la diffusione di modelli culturali che invitano quotidianamente al gioco e alla ricerca spasmodica di una vincita aleatoria che dovrebbe cambiare la vita, ma che in realtà non fa altro che renderla un inferno e non solo al giocatore direttamente interessato, ma all'intero nucleo familiare.

L'articolo 1 individua le finalità della legge, che sono quelle di prevenire e contrastare la diffusione di dipendenze patologiche legate al gioco d'azzardo, di accrescere la consapevolezza del rischio correlato al gioco ancorché lecito e di salvaguardare le fasce più deboli della popolazione.

Con l'articolo 2 la Regione si dota strutturalmente del Piano regionale del gioco d'azzardo patologico (GAP) della Sardegna. Tale piano, di durata biennale, stabilisce le attività in ordine alla prevenzione, alla cura e riabilitazione dei soggetti problematici e patologici, nonché le azioni da porre in essere per l'implementazione dello stesso, sia di carattere regionale che di carattere territoriale. Prevede, inoltre, un apposito piano finanziario nel quale vengono riportate le risorse finanziarie assegnate alla Regione dal Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico, istituito presso il Ministero della salute in forza della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), articolo 1, comma 946)), le risorse intercettate dal Fondo sanitario e le ulteriori risorse regionali extra.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un apposito Osservatorio regionale del disturbo da gioco d'azzardo, le cui funzioni sono ad oggi ricomprese nell'Osservatorio epidemiologico regionale per le dipendenze patologiche, istituito con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale numero 19 del 20 aprile 2011, per la gestione di un sistema informativo di raccolta e trasmissione al Dipartimento politiche antidroga, di tutte le informazioni provenienti dalle strutture eroganti servizi per le dipendenza patologiche che operano sia nel servizio pubblico che nel privato sociale. Tale osservatorio ha principalmente il compito di monitorare il fenomeno del GAP in ambito regionale e svolgere le funzioni di cabina di regia e monitoraggio per la verifica dello stato di attuazione del Piano regionale del gioco d'azzardo patologico (GAP) della Sardegna.

L'articolo 4 prevede un'importante azione di informazione e di sensibilizzazione sui rischi legati al gioco d'azzardo messa in campo dalla Regione, la quale dedicherà particolare attenzione ai minori e ai soggetti socialmente ed economicamente più deboli. Si avvarrà a tal fine della più ampia collaborazione con tutti i soggetti pubblici, istituzionali, privati e del terzo settore operanti in campo nazionale e locale.

Una particolare importanza viene riconosciuta all'istituzione scolastica. L'articolo 5 prevede, infatti, che la Regione possa stipulare specifici protocolli di intesa al fine di introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado non solo le più generiche campagne di sensibilizzazione e di informazione previste per l'intera comunità regionale, bensì ulteriori progetti didattici che rappresentino agli studenti i rischi connessi al gioco e in cui loro stessi possano essere i protagonisti nel veicolare tale messaggio.

L'articolo 6 prevede l'istituzione della Giornata regionale contro il disturbo da gioco d'azzardo, quale occasione ulteriore per focalizzare l'attenzione pubblica regionale sui rischi correlati al gioco, mentre con l'articolo 7 viene prevista la possibilità di concedere il patrocinio della Regione ed eventuali contributi per iniziative culturali, sportive o di altro tipo che favoriscano la sensibilizzazione verso l'utilizzo responsabile del denaro e il contrasto al gioco d'azzardo.

Per tutto ciò che viene messo in campo per contrastare il fenomeno del GAP in Sardegna e per monitorare l'evoluzione del fenomeno, viene richiamata la centralità del Consiglio regionale con la previsione all'articolo 8 della trasmissione di una relazione annuale da parte della Giunta regionale, Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, alla Commissione consiliare competente.

La proposta di legge si chiude con la previsione finanziaria all'articolo 9 e con la disposizione della sua entrata in vigore a far data dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, così come stabilito dall'articolo 10.

## TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 56

### TESTO DEL PROPONENTE

#### Art. 1

##### Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, con la presente legge, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, detta disposizioni per prevenire e ridurre il rischio dal gioco d'azzardo patologico (GAP) e il contrasto alla relativa dipendenza in armonia con i principi costituzionali e con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e di quelle della Commissione europea. La Regione, inoltre, detta disposizioni per la prevenzione, il trattamento terapeutico e il recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da GAP attraverso la promozione e l'informazione riguardo ai rischi correlati al gioco, ancorché lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione.

2. La Regione valorizza e promuove politiche di partecipazione e informazione e realizza iniziative con queste finalità in collaborazione con gli enti locali, con l'ANO, le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali (ASL), i servizi per le dipendenze (Serd), le associazioni di volontariato, le associazioni dei familiari e i soggetti del terzo settore.

#### Art. 2

##### Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) gioco d'azzardo: il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6, lettere a) e b) e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche, e mediante altre forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente;
- b) gioco d'azzardo patologico (GAP): la patologia riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità che riguarda un disturbo del comportamento che rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi e ha una forte attinenza con la tossicodipendenza e, come questa, è inquadrato nella categoria delle cosiddette "dipendenze comportamentali";
- c) sala da gioco: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o altre forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente.

#### Art. 3

##### Ambito di applicazione

1. Sono destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge le persone e le famiglie che si trovano nella condizione, diagnosticata da specialisti di servizi pubblici e privati accreditati, di essere incapaci di resistere all'impulso di giocare, il cui comportamento compromette le relazioni personali, familiari e lavorative.

#### Art. 4

##### Limitazioni, obblighi dei gestori delle sale da gioco e divieto di pubblicità

1. Non è ammessa l'apertura di sale da gioco che siano ubicate a una distanza inferiore a cinquecento metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili, centri anziani, luoghi di culto o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strut-

ture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.

2. I gestori delle sale da gioco sono tenuti a esporre all'ingresso segnaletica chiara ed evidente predisposta dalle ASL e dal SERD e a rendere disponibile all'interno delle sale da gioco il materiale informativo diretto a evidenziare il fenomeno del GAP, i rischi correlati al gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati.

3. I gestori delle sale da gioco sono tenuti, altresì, a monitorare l'efficacia del divieto di utilizzo ai minori di apparecchi e congegni che prevedano vincite in denaro.

4. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco che prevedono vincite in denaro. È vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite in denaro.

#### Art. 5

##### Agevolazioni e competenze dei comuni e limitazioni

1. Il Comune può, con apposita delibera della Giunta comunale, individuare altri luoghi sensibili in aggiunta a quelli non compresi dall'articolo 4 e predisporre un apposito regolamento.

2. Il Comune ha la competenza dei controlli tramite la polizia locale sui locali di cui al comma 1 e la riscossione delle ammende.

3. I Comuni possono prevedere per i titolari di esercizi pubblici che rimuovono o che rinunciano all'installazione di slot machine o videolottery o che scelgono di non installarle, agevolazioni (perenni o una tantum) sui tributi comunali (Imu, Tasi, Cosap e altri eventuali), secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali.

4. I Comuni possono istituire l'apposito fondo "proventi da sanzioni controlli di conformità alla legislazione nazionale e regionale sul gioco d'azzardo" vincolato alla concessione di premialità, perenni o una tantum, per i titolari di esercizi pubblici di cui al comma 3.

#### Art. 6

##### Enti e associazioni di mutuo aiuto

1. La Regione sostiene le attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d'azzardo e alla sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro. Le ASL possono avvalersi, anche mediante convenzione, della collaborazione di enti e associazioni pubbliche o private di mutuo aiuto per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi per il finanziamento di progetti con obiettivi di solidarietà, sostegno e reinserimento sociale, destinati a persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo e alle relative famiglie.

3. La Giunta regionale è tenuta a istituire con apposito regolamento un tavolo permanente con le associazioni che si occupano di terzo settore e mutuo aiuto.

4. Associazioni di volontariato e mutuo aiuto hanno diritto ad avere spazi pubblici per poter esercitare le proprie funzioni. Comuni e ASL di concerto sono tenuti a indicare e mettere a disposizione spazi adeguati all'interno di strutture pubbliche.

#### Art. 7

##### Marchio regionale "Slot free-Regione Sardegna"

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, il marchio regionale "Slot free-Regione Sardegna", di seguito denominato marchio.

2. Il marchio è rilasciato dalla Regione agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che non hanno nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, sentita la Commissione consiliare competente in materia di politiche sociali, le caratteristiche ideografiche del marchio e i criteri e le modalità di concessione in uso, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione stessa e le modalità d'uso del marchio.

#### Art. 8

##### Formazione del personale operante nelle sale da gioco

1. La Regione, i comuni, le ASL e le associazioni di categoria, di concerto con i gestori delle sale da gioco, promuovono iniziative di formazione per il personale operante nelle sale da gioco, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, favorendo, altresì, con lo stesso personale formato, la realizzazione di test di verifica che permettano una concreta valutazione del proprio rischio di dipendenza.

#### Art. 9

##### Piano integrato socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sentita la Commissione consiliare competente, approva il piano integrato triennale socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP, di seguito denominato piano integrato, e il relativo impegno economico, al fine di promuovere:

a) interventi di prevenzione, cura e trattamento del rischio della dipendenza dal

gioco patologico, mediante iniziative e campagne di sensibilizzazione, educazione e informazione rivolte, in particolare, ai giovani attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle associazioni familiari, delle aggregazioni giovanili e del terzo settore;

- b) interventi di formazione di cui all'articolo 8 nonché interventi rivolti agli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale, anche in modo coordinato con gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore;
- c) l'implementazione di un numero verde regionale per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi;
- d) attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo, in collaborazione con le ASL e con i servizi per le dipendenze e con gli enti locali, in coerenza con le attività realizzate a seguito dell'inserimento del GAP nei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012;
- e) la predisposizione del materiale informativo sul GAP, in collaborazione con le associazioni di volontariato e con le organizzazioni del terzo settore competenti.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione o i soggetti attuatori del piano integrato possono stipulare convenzioni e accordi attraverso procedure di evidenza pubblica, con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le ASL, le associazioni e le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 6 e con gli altri enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro in possesso delle competenze specialistiche concernenti il GAP.

#### Art. 10

##### Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra 5.000 e 10.000 euro. La

violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012.

2. La sanzione di cui al comma 1, primo periodo, è irrogata dai comuni che ne incamerano i relativi proventi destinandone una quota non inferiore al 50 per cento a campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e il trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo.

3. La mancata partecipazione del personale di sale da gioco ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 8 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1000 a 5000 euro.

4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Comune competente per territorio. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo prioritariamente a costituire un fondo per l'abbattimento delle imposte comunali degli esercenti che si dotano di marchio "SLOT FREE - Regione Sardegna".

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge approva un regolamento finanziario allegato al "piano integrato triennale socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP" che stabilisca linee guida e criteri di finanziamento per gli enti che approvano regolamenti per la concessione di sgravi sulle imposte locali agli esercenti che aderiscono al marchio "Slot free - Regione Sardegna".

#### Art. 11

##### Disposizioni finanziarie

1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è garantita con l'istituzione nel bilancio di previsione della Regione del capitolo di spesa denominato

"Contrasto alla diffusione del Gioco d'azzardo patologico (GAP)", con una dotazione finanziaria per l'anno 2014 in termini di competenza e di cassa di euro 250 mila alla cui copertura si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal fondo relativo ai nuovi oneri legislativi. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione sarà stabilita con leggi di bilancio annuale e pluriennale.

2. Nell'ambito della dotazione finanziaria per l'anno 2014 si prevede lo stanziamento di 50.000 euro a favore di associazioni e organizzazioni di volontariato del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d'azzardo e all'usura.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del regio decreto n. 773 del 1931 sono soggetti all'aliquota Irap di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997 aumentata dello 0,83 per cento.

4. L'extragettito di cui al comma 3 confluisce nel capitolo di spesa denominato "Contrasto alla diffusione del Gioco d'azzardo patologico (GAP)".

#### Art. 12

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

**TESTO DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE N. 280  
TESTO DEL PROPONENTE**

Art. 1

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate:

- a) alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo lecito, nonché a garantire il trattamento terapeutico e il recupero dei soggetti coinvolti e al supporto alle loro famiglie;
- b) all'accrescimento della consapevolezza dei rischi correlati al gioco d'azzardo e al gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione;
- c) al contenimento e riduzione degli effetti negativi connessi alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite nel rispetto delle istruzioni dell'Organizzazione mondiale della sanità delle disposizioni nazionali e comunitarie vincolanti in materia, in particolare, con riguardo al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) come convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute).

Art. 3

Competenze della Regione

1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, la Regione:

- a) promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il sostegno e il recupero sociale dei soggetti coinvolti nell'ambito della collaborazione tra ASL, i comuni, le scuole e gli altri soggetti coinvolti;
- b) istituisce di norma in ciascuna ASL, un servizio specializzato nel trattamento delle dipendenza da gioco d'azzardo patologico (GAP) secondo standard individuati dalla Giunta regionale;
- c) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo, anche sostenendo campagne d'informazione sui rischi e sui danni del GAP in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche e organismi del terzo settore;
- d) promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti;
- e) sostiene l'attività delle organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro rivolte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco.

Art. 4

Competenze dei comuni

1. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali posti a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per catego-

rie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

3. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 2, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

4. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

5. Ai sensi dell'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del disegno di legge n. 158 del 2012 è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito.

6. I comuni effettuano controlli, tramite la polizia locale, sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio.

#### Art. 5

##### Competenze delle ASL

1. Il trattamento terapeutico del GAP e delle eventuali patologie correlate rientra nella competenza dei servizi delle dipendenze istituiti presso le ASL.

2. Presso ciascun servizio per il trattamento delle dipendenze è previsto almeno un nucleo operativo specializzato nel trattamento terapeutico del GAP. Ulteriori nuclei operativi possono essere istituiti in correlazione alla densità abitativa del territorio di competenza e a eventuali specifiche attività di monitoraggio, ricerca e studio della patologia.

3. Le ASL promuovono gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da GAP, mediante iniziative di sensibilizzazione,

informazione ed educazione per fornire un primo servizio di ascolto, di assistenza e di consulenza sul tema del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso la predisposizione di piani di formazione e informazione, con particolare riferimento al gioco on-line, rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche di primo grado e delle istituzioni scolastiche e formative di secondo grado.

#### Art. 6

##### Comitato tecnico regionale per la prevenzione e il contrasto al GAP

1. È istituito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione e il contrasto al GAP presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con i seguenti compiti:

- a) studio e monitoraggio del GAP nella regione, ai fini di raccogliere esperienze e individuare buone prassi, anche per organizzare campagne informative e di sensibilizzazione sia per elaborare protocolli diagnostico-terapeutici applicativi, anche in raccordo con gli organismi operanti a livello nazionale;
- b) informazione all'Assessorato regionale competente e al Consiglio regionale, attraverso relazioni di cadenza annuale, sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito della prevenzione primaria e secondaria e delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP;
- c) formulazione di proposte e pareri all'Assessorato competente e agli altri organi interessati per il miglioramento della prevenzione, del trattamento e del contrasto della dipendenza da gioco.

2. Il Comitato tecnico regionale per la prevenzione e il contrasto al GAP è composto da rappresentanti delle ASL, dei comuni, delle istituzioni scolastiche e degli organismi del terzo settore entro un numero massimo individuato dalla Giunta regionale. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.

3. La partecipazione al Comitato è da intendersi a titolo gratuito e senza rimborso spese e non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

#### Art. 7

##### Riduzione dell'aliquota IRAP per gli esercizi privi di apparecchi per il gioco lecito

1. La legge finanziaria regionale adottata ai sensi della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23) può prevedere che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, siano previste riduzioni dell'aliquota dell'imposta regionale per le attività produttive (IRAP) a favore delle attività che scelgono di non installare o disinstallano apparecchi per il gioco lecito.

#### Art. 8

##### Premialità per gli esercizi privi di apparecchi per il gioco lecito nell'erogazione di benefici regionali

1. Nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici, comunque denominati, la Regione considera titolo di preferenza l'assenza, all'interno degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, di apparecchi per il gioco lecito.

#### Art. 9

##### Sanzioni amministrative

1. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione delle distanze previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.

2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede il comune competente per territorio.

3. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 prioritariamente a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

#### Art. 10

##### Copertura finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

#### Art. 11

##### Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

**TESTO DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE N. 514  
TESTO DEL PROPONENTE**

Art. 1

Finalità

1. La Regione, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di giochi pubblici e di contrasto al gioco d'azzardo patologico, al fine di prevenire e contrastare la diffusione di dipendenze patologiche legate al gioco d'azzardo, di accrescere la consapevolezza del rischio correlato al gioco ancorché lecito e di salvaguardare le fasce più deboli della popolazione, detta disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al "Disturbo da gioco d'azzardo".

Art. 2

Piano regionale del Gioco d'azzardo patologico  
(GAP) della Sardegna

1. Al fine di contrastare i fattori di rischio legati ai comportamenti di gioco e di limitare i rischi e i danni alla salute correlati al gioco d'azzardo, in particolare nei soggetti più vulnerabili, la Regione si dota del Piano regionale del Gioco d'azzardo patologico (GAP).

2. Tale piano, deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, previo parere della competente Commissione consiliare, è revisionato ed implementato ogni due anni.

3. Il Piano regionale del Gioco d'azzardo patologico (GAP) della Sardegna contiene le attività che interessano l'intero contesto regionale in ordine alla prevenzione, alla cura e riabilitazione dei soggetti problematici e patologici, e le azioni sia di carattere regionale che di carattere territoriale da porre in essere per l'implementazione dello stesso.

4. Esso prevede, inoltre, un apposito piano finanziario nel quale sono riportate le risorse finanziarie assegnate alla Regione dal Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico istituito presso il Ministero della salute in forza della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), articolo 1, comma 946)), le risorse intercettate dal Fondo sanitario e le eventuali risorse regionali extra.

5. In sede di prima applicazione si tiene conto del "Piano regionale 2017 del Gioco d'azzardo patologico della Sardegna" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 51/22 del 17 novembre 2017 con la quale è stato programmato l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico assegnate alla Regione con decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2016.

Art. 3

Osservatorio regionale  
del disturbo da gioco d'azzardo

1. Presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale è istituito l'Osservatorio regionale del disturbo da gioco d'azzardo, le cui funzioni sono ad oggi ricomprese nell'Osservatorio epidemiologico regionale per le dipendenze patologiche.

2. L'Osservatorio regionale del disturbo da gioco d'azzardo monitora il fenomeno del GAP in ambito regionale e svolge le funzioni di cabina di regia e monitoraggio per la verifica dello stato di attuazione del Piano regionale del gioco d'azzardo patologico (GAP) della Sardegna.

Art. 4

Campagne di informazione e sensibilizzazione

1. La Regione, avvalendosi dell'Osservatorio regionale del Disturbo da gioco d'azzardo di cui all'articolo 3, predispone campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi legati al gioco d'azzardo.

2. Nel predisporre tali campagne, la Regione presta particolare attenzione ai minori e ai soggetti socialmente ed economicamente più deboli e può raccordarsi con soggetti pubblici, istituzionali, privati e del terzo settore operanti a livello nazionale, regionale e locale.

#### Art. 5

##### Ruolo dell'istituzione scolastica

1. Nel riconoscere il ruolo di supporto che l'istituzione scolastica può esercitare per il contrasto del Disturbo da gioco d'azzardo, la Regione può stipulare accordi e/o protocolli di intesa con l'Ufficio scolastico regionale al fine di introdurre nelle scuole primarie e secondarie le campagne di cui al comma 1 dell'articolo 4 e predisporre ulteriori iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti i potenziali rischi connessi al gioco.

2. Nel predisporre tali iniziative didattiche, la Regione tiene conto, tra le altre, anche della metodologia "Peer education" (altrimenti definita "Prevenzione tra pari"), stimolando gli stessi coetanei-studenti a partecipare a concorsi di idee per realizzare progetti di comunicazione e prevenzione da divulgare nelle scuole.

#### Art. 6

##### Istituzione della "Giornata regionale contro il Disturbo da gioco d'azzardo"

1. La Regione istituisce la "Giornata regionale contro il Disturbo da gioco d'azzardo" quale occasione per focalizzare l'attenzione pubblica regionale sui rischi correlati al gioco.

2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione, previo parere della competente Commissione consiliare, individua la giornata da dedicare a tale scopo e il programma di iniziative da patrocinare e/o finanziare per il raggiungimento dei risultati attesi.

#### Art. 7

##### Contributi e patrocinio

1. La Regione al fine di rafforzare gli interventi previsti dal Piano regionale del gioco d'azzardo patologico (GAP) può concedere il proprio patrocinio gratuito o accompagnato dall'erogazione di un contributo per tutte quelle iniziative culturali, ricreative, sociali e sportive che favoriscano la sensibilizzazione verso l'utilizzo responsabile del denaro e il contrasto al gioco d'azzardo.

2. Di contro, la Regione si impegna a vigilare e a negare il proprio patrocinio per tutte quelle iniziative culturali, ricreative, sociali e sportive che contengono e/o pubblicizzano attività che, ancorché lecite, favoriscono o inducano alla dipendenza da Gioco d'azzardo patologico.

3. Qualora la Regione abbia già patrocinato e/o concesso un contributo ad una iniziativa in cui sia rilevata l'attività di cui al comma 2, provvede al ritiro del patrocinio e alla revoca del contributo concesso.

#### Art. 8

##### Relazione annuale della Giunta regionale al Consiglio regionale

1. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta una relazione alla competente Commissione del Consiglio regionale sull'attività svolta in materia di Disturbo da gioco d'azzardo nel corso dell'anno precedente.

#### Art. 9

##### Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4, quale cofinanziamento regionale per il Piano regionale del Gioco d'azzardo patologico (GAP) della Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, campagne di informazione e di sensibilizzazione, è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2019	euro	150.000
2020	euro	150.000

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

3. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 2, Giornata regionale contro il Disturbo da gioco d'azzardo, è autorizzata la spesa complessiva di euro 70.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

4. La Regione provvede agli adempimenti previsti nei restanti articoli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

5. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 12 - programma 04 - titolo 1 capitolo SC08.7059

2018	euro	40.000
2019	euro	40.000
2020	euro	40.000

missione 12 - programma 04 - titolo 1 capitolo di nuova istituzione: "Campagne di informazione e sensibilizzazione GAP"

2018	euro	40.000
2019	euro	40.000
2020	euro	40.000

missione 12 - programma 04 - titolo 1 Capitolo di nuova istituzione: "Giornata regionale contro il Disturbo da gioco d'azzardo"

2018	euro	70.000
2019	euro	70.000
2020	euro	70.000

in diminuzione:

missione 20 - programma 03 capitolo SC08.0024 (Fondo per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni normative)

2018	euro	150.000
------	------	---------